

Elenco dei documenti di identità ed equipollenti ritenuti validi per Legge

DOCUMENTI D'IDENTITÀ

Cittadini italiani

- **Carta di identità della Repubblica Italiana**
- oppure **documento equipollente** (cfr. elenco n. 1)

Cittadini di paesi dell'UNIONE EUROPEA o di paesi che hanno sottoscritto gli "Accordi di Schengen" (cfr elenco n. 2)

- **Carta d'identità del paese d'origine**
- oppure **passaporto**
- oppure **documento equivalente al passaporto** (cfr. elenco n. 3)

Cittadini di altri paesi EXTRACOMUNITARI

- **Passaporto**
- oppure **documento equivalente al passaporto** (cfr. elenco n. 3)
- oppure **permesso di soggiorno**

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI

Elenco n. 1

SONO EQUIPOLLENTI ALLA CARTA DI IDENTITÀ (D.P.R. n. 445/2000 Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento):

- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Elenco n. 2

PAESI DELL'UNIONE EUROPEA, PAESI CHE HANNO SOTTOSCRITTO GLI "ACCORDI DI SCHENGEN" E PAESI CHE HANNO SPECIFICI ACCORDI SULLE FRONTIERE CON LO STATO ITALIANO (San Marino e Città del Vaticano)

Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Grecia Germania Irlanda Eire Islanda Lituania Lettonia Lussemburgo Malta Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica ceca Romania San Marino Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Ungheria Citta del Vaticano

Elenco n. 3

DOCUMENTI EQUIVALENTI AL PASSAPORTO

- **titolo di viaggio per apolidi.** Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
- **titolo di viaggio per rifugiati.** I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno delgi Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo;
- **titolo di viaggio per stranieri.** Rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorita del Paese di cui sono cittadini;
- **libretto di navigazione.** Documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attivita. Valido per l'ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali del marittimo;
- **documento di navigazione aerea.** Rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attivita lavorativa.
- **lasciapassare delle Nazioni Unite.** Rilasciato al personale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti;
- **documento rilasciato da un Quartier generale della NATO.** Rilasciato al personale civile e militare dell'Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO (ma non i familiari ne personale civile al seguito) e esente dal visto;
- **carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E..** Valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro. E' esente da visto;

- **carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto.** Valida per andare, a scopo turistico, nel territorio di uno degli stati stessi per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi. E' esente da visto.
- **elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della U.E.**
Rilasciato a studenti stranieri residenti negli stati della U.E.. I titolari sono esenti dall'obbligo di visto;
- **lasciapassare.** Foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli stati Schengen, o solo per l'Italia. Il regime di visto e quello in vigore nel Paese in cui l'interessato e cittadino;
- **lasciapassare (o tessera) di frontiera.** Concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera. Valida per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli stati confinanti. Esente da visto.

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005

n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.